

Trattativa diretta n 3143027 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione e assistenza software del Sistema Informativo Integrato del CEFPAS CIG: Z723756432

DISCIPLINARE

Premessa

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, di compilazione, di presentazione dell'offerta e il criterio di aggiudicazione nonché ulteriori informazioni relative alla trattativa diretta e al contratto per la fornitura dei servizi.

L'affidamento avverrà mediante trattativa diretta su MePa di Consip, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L.120/2020, così come modificata dall' art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021) e sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia secondo il criterio del minor prezzo. Con la presentazione dell'offerta la Società implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.

Art 1. OGGETTO, IMPORTO A BASE D'ASTA E DURATA DELL'APPALTO

Il presente documento disciplina l'avvio del procedimento di affidamento dei servizi di manutenzione e gestione del Sistema Informativo Integrato in uso al CEFPAS.

L'importo a base d'asta è di complessivi Euro 39.685,70 IVA esclusa, per la durata di n. 5 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento ed è così determinato:

- Manutenzione € 4.350,00 al mese per 5 mesi €21.750,00,
- Supporto specialistico on center €400 per numero massimo di 7 giornate a richiesta €2.800,
- Supporto specialistico on site €540 per numero massimo di 12 giornate a richiesta €6.480,
- Sviluppo Funzionalità €8.655,70;

Si precisa che le attività di supporto sopra menzionate sono da considerarsi a richiesta e pertanto il CEFPAS si riserva la facoltà di richiederne anche un numero inferiore a quello previsto.

Per quanto concerne lo sviluppo delle funzionalità, esse sono disciplinate come specificato al punto 5 del capitolato Tecnico.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero).

L'affidamento del servizio prevede di supportare il Cefpas nelle seguenti attività:

- servizio di assistenza, manutenzione ed help desk di tutti i moduli software del SII attualmente in uso al CEFPAS;



- aggiornamento delle licenze d'uso di tutti i software annessi al Sistema Informativo Integrato in uso al Centro;
- sviluppo di nuove funzionalità di cui al punto 5 del capitolato tecnico.

Art 2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Daniela Vancheri

Art 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I requisiti di partecipazione richiesti sono quelli di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dell'operatore economico dalla presente procedura.

Il partecipante al presente procedimento di scelta del contraente garantisce l'esattezza, la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei dati personali e dell'impresa forniti all'atto della "domanda di abilitazione" o al momento della "Modifica/rinnovo dati impresa" per l'iscrizione al bando Mepa Servizi "*Licenze Software*" e conferma, in particolare, di essere in possesso anche alla data di presentazione dell'offerta dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 già dichiarati, ai sensi di legge, al momento della citata abilitazione al Mepa di CONSIP.

Al riguardo, si precisa che secondo quanto stabilito dalle Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione, è preciso onere del concorrente aggiornare, confermare, integrare le dichiarazioni rese in fase di richiesta di abilitazione o di modifica/rinnovo dati impresa.

Si precisa, inoltre, che la "Domanda di abilitazione al Mepa" o la domanda di "modifica/rinnovo dati impresa", per l'iscrizione al Bando Servizi "*Licenze Software*", per la sua validità, deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della società pena l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Si precisa che il CEFPAS verificherà il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dal contraente, presso le Amministrazioni competenti.

L'operatore economico sarà escluso dalla procedura e perseguito a norma di legge nel caso di dichiarazioni false e mendaci. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, ove sussistano i presupposti nel senso di dichiarazioni rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, potrà disporre l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.

L'operatore economico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti che si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Art 4. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente e automaticamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidatario non dovessero avere esito positivo, salvo in ogni caso il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Art 5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA TRATTATIVA DIRETTA

Per partecipare alla procedura negoziata, l'operatore economico dovrà, qualora risulti necessario, aggiornare le dichiarazioni rese in fase di richiesta di "abilitazione al Mepa" o "modifica/rinnovo dati impresa" al bando Mepa Servizi "Licenze Software". Si ricorda che la citata documentazione amministrativa per la sua validità deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della società.

Per la partecipazione alla procedura è richiesta la seguente documentazione, firmata digitalmente:

1. Documento di Gara Unico Europeo (**DGUE**), di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, contenente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali l'operatore economico autocertifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento e attesta di non trovarsi in una di quelle situazioni per le quali è prescritta l'esclusione dalle procedure di gara.

Il concorrente dovrà compilare:

- **la Parte II del documento:**

Sezione A: Informazioni sull'operatore economico

Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico,

- **la Parte III del documento: Motivi di esclusione**, contenente le dichiarazioni circa l'assenza delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A, sezione B, sezione C e sezione D),
- **la Parte VI del documento**, contenente le dichiarazioni finali con le quali l'operatore economico si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre, su richiesta dell'amministrazione, i certificati e le altre prove documentali pertinenti,

2. **Allegato integrativo al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**

3. **Patto d'Integrità;**
4. **Documento di Tracciabilità dei flussi finanziari;**
5. **Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa";**
6. **Copia del documento di riconoscimento**, che deve essere in corso di validità e riferirsi a ciascun firmatario degli atti sopra indicati.

L'operatore economico è escluso dalla procedura e perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE. Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del suindicato decreto, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura di affidamento. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa e l'omessa o parziale compilazione dei campi inseriti nel modello di offerta economica predisposto dal Cefpas.

Art 6. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA DA INSERIRE NELLA SEZIONE DEL PORTALE

Il concorrente per perfezionare l'offerta dovrà inserire, nella relativa sezione della piattaforma Consip S.p.a., un ribasso a corpo da applicare sull'importo presunto dell'appalto e stimato in € 39.685,70 oltre IVA, considerando che la base d'asta è stata calcolata come somma delle seguenti voci :

- manutenzione € 4.350,00 al mese per 5 mesi €21.750,00,
- supporto on center €400 per numero massimo di 7 giornate a richiesta €2.800,
- supporto on site €540 per numero massimo di 12 giornate a richiesta €6.480,
- sviluppo Funzionalità €8.655,70;

Il ribasso a corpo offerto dall'O.E. sarà applicato alle singole voci sopra elencate.

L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta invitata a partecipare alla procedura e dovrà essere irrevocabile ed impegnativa.

Ai sensi dell'art. 95 co. 10 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non dovranno essere indicati i costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa ed i costi di manodopera in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

Si precisa che l'offerta è irrevocabile e vincolante per l'operatore economico ed è valida fino a 180 giorni successivi alla data di presentazione dell'offerta.

Art 7. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art 8. AUMENTI E DIMINUZIONI DEL CONTRATTO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario, per qualsivoglia motivo, aumentare/diminuire ovvero rimodulare le prestazioni, la società è obbligata ad assoggettarsi alle richieste formulate dal CEFPAS conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art 9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica tramite piattaforma SDI, trasmessa al codice univoco UFZ1TR e previo accertamento della regolarità del servizio svolto. Il pagamento avverrà entro sessanta (60) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previo accertamento della regolarità previdenziale dell'Appaltatore.

Art 10. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente disciplinare e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, il CEFPAS, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Società appaltatrice delle penali, come indicate al punto 9 del Capitolato Tecnico. L'eventuale applicazione delle penali non esime la Società appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni causati.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

Per procedere all'applicazione delle penali, il RUP notificherà all'appaltatore, a mezzo PEC, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati, a fronte della quale l'impresa potrà fornire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato riscontro della contestazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà all'applicazione delle penali, fermo restando che l'appaltatore dovrà provvedere al corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.

Art 11. RISOLUZIONE

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il

suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
 - mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente disciplinare;
 - manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
 - interruzione totale e/o parziale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
 - cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste
 - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
-
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità del servizio, il CEFPAS potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese della società, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, La società, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese eventualmente sostenute dal CEFPAS.

Art 12. RECESSO

Il CEFPAS si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'affidatario tramite Pec. In caso di recesso la società ha diritto al pagamento delle spese documentate contrattuali da parte del Centro.

Art 13. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della società le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art 15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo spettante alla Società affidataria verrà pagato dall'Ente mediante bonifico sul conto corrente indicato dalla ditta al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'aggiudicatario si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

Art 16. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale

Art 17. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica che il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente procedura di affidamento e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali.
2. Le categorie di dati trattati hanno riguardo ai dati personali e anagrafici degli operatori economici e delle persone fisiche (rappresentanti legali, dipendenti, collaboratori ecc.), i dati curriculari ed in generale le informazioni comunicate dai medesimi soggetti alla Stazione Appaltante ai fini della partecipazione alla gara.
3. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.

4. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (d.lgs. n. 50/2016) e al d.P.R. n. 445/2000.
5. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.
6. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su CEFPAS.
7. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare e per l'affidamento e l'esecuzione del relativo contratto e non saranno trattati per finalità ulteriori.
8. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
 - necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
 - necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
 - necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
9. I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:
 - 1) ai soggetti nominati da CEFPAS quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
 - 2) all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
 - 3) autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012;
 - 4) autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
 - 5) autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
 - 6) ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
10. I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

11. La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di CEFPAS nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.
12. I dati potranno inoltre essere comunicati al personale di CEFPAS che cura il procedimento.
13. Potranno essere comunicati a terzi laddove CEFPAS sia tenuta a consentire l'39; accesso ai documenti di gara ai sensi dell'39; art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'39; art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
14. Potranno inoltre essere comunicati a terzi, anche nelle forme della pubblicazione, negli altri casi imposti dalla legge.
15. Il titolare del trattamento è CEFPAS; il responsabile del trattamento può essere contattato a questo indirizzo dpo@cefpas.it.
16. Il CEFPAS conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
17. I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
 - durata del rapporto contrattuale;
 - obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
 - necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di CEFPAS;
 - previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
18. Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.
19. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di CEFPAS; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.
20. L'interessato può esercitare i diritti previsti dal regolamento UE 679/2016:
 - diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)
 - diritto alla rettifica (art. 16 GDPR)
 - diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)
 - diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)
 - diritto di opposizione (art. 21 GDPR)
21. L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec di CEFPAS cefpas@legalmail.it. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti da CEFPAS e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

22. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Garante: www.garanteprivacy.it
23. Il CEFPAS non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Art 18. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si fa espresso riferimento al capitolato tecnico al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e a tutte le norme sia regionali che nazionali vigenti in quanto applicabili.

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanfilippo)